



## **Allegato 5**

### **Modifiche all'Istruzione per il Servizio dei Deviatori concernenti il sistema ERTMS/ETCS L2.**

**All'allegato 1 dell'Istruzione per il Servizio dei Deviatori sono apportate le seguenti modifiche:**

**- il primo capoverso del punto 2 bis è così sostituito:**

**2 bis.** Determinate linee sono munite di attrezzature atte a realizzare sistemi per il controllo della marcia dei treni, il distanziamento ed il segnalamento in cabina di guida dei rotabili (ERTMS/ETCS L2). Con questi sistemi la circolazione dei treni è regolata mediante la concessione di "Autorizzazioni al Movimento" definite nel Regolamento sui segnali. Tale concessione è vincolata in modo che ciascuna sezione di blocco non possa essere impegnata che da un treno per volta.

**- dopo il primo capoverso del punto 2 bis è inserito il seguente capoverso:**

Sui tratti di linea ove sono presenti i Posti di Esodo, la concessione dell'Autorizzazione al Movimento è vincolata dal Sistema in modo tale che fra due PdE gestiti dal Sistema possa esserci solo un treno per volta.

**- dopo il punto 7 bis è inserito il seguente comma:**

**7 ter..** Su determinati tratti di linea in galleria, sono presenti punti singoli di linea individuati per l'allontanamento dei viaggiatori in caso di emergenza, denominati Posti di Esodo (PdE). I tratti di linea dove sono presenti i PdE devono essere indicati nell'Orario di Servizio (OS); nell'Orario di servizio devono essere indicati anche i PdE riportando per ognuno degli stessi la progressiva chilometrica del punto di fermata del treno. Tali PdE devono essere segnalati sul terreno attraverso le apposite tabelle di cui all'art. 65 bis comma 3 del Regolamento sui Segnali.

I Posti di Esodo possono svolgere la funzione di distanziamento dei treni. In questo caso i PdE sono anche muniti dei segnali di cui all'Art. 43 bis del Regolamento sui Segnali (segnale imperativo di Posto di Esodo).

Ciascun Posto di Esodo può essere escluso dall'esercizio.